



Varese, 27 dicembre 2017

Circolare n. 5/2017

## LE NOVITA' IN MATERIA DI DETRAZIONE DELL'IVA

Come già segnalato con precedente circolare di Studio, il D.L. 50/2017 (conv. nella L. 96/2017) ha ridotto (per le fatture/bolle doganali emesse dal 1 gennaio 2017) i termini per l'esercizio della detrazione dell'Iva. Ai sensi del nuovo art. 19 DPR 633/72, *"il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo"*.

Tale disposizione va coordinata con l'art. 25 del medesimo DPR, il quale prevede che *"le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio di impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell'art. 17, ...."* vadano annotate *"... in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno"*.

L'intento del legislatore, come già segnalato nella Relazione tecnica al Decreto, è quello di far coincidere le informazioni trasmesse attraverso la comunicazione dati delle fatture (c.d. spesometro), le comunicazioni delle liquidazioni periodiche, trasmesse telematicamente, e la dichiarazione annuale IVA, in modo che l'Amministrazione finanziaria possa massimizzare l'efficacia del controllo fra le fatture emesse dai fornitori con quelle registrate dagli acquirenti. Le restrizioni suindicate, come già ampiamente rilevato dalla dottrina, creeranno non poche difficoltà soprattutto nella gestione amministrativo-contabile delle fatture **"a cavallo d'anno"**.

Infatti, a titolo meramente esemplificativo, la detrazione dell'Iva su una fattura di acquisto datata dicembre 2017, qualora ricevuta dopo il 16 gennaio 2018 (termine ultimo per l'effettuazione della liquidazione e del versamento Iva del mese di dicembre 2017, nel caso di contribuenti mensili) risulterebbe problematica a causa soprattutto di una mancanza di coordinamento fra le nuove disposizioni legislative ed i nuovi adempimenti (invio periodico fatture e invio telematico liquidazioni periodiche) poste a carico dei contribuenti.

## IL "COLLEGATO" ALLA LEGGE DI STABILITA' 2018

Il Decreto Legge 16/10/2017 n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, è stato convertito nella Legge n. 172 del 04/12/2017, pubblicata sulla G.U. del 05/12/2017; riassumiamo le principali disposizioni definitivamente introdotte con la legge di conversione.

### 1. ROTTAMAZIONE DEI RUOLI (art. 1, c. da 1 a 11-quater)

La legge di conversione prevede alcune novità in merito alla c.d. "rottamazione" dei ruoli. In primo luogo si rideterminano le scadenze di pagamento (anche nel caso di rateizzazione) in relazione alla definizione agevolata delle somme iscritte nei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 2016, (art. 6 D.L. 193/2016), la cui domanda andava presentata entro lo scorso mese di aprile.

Inoltre, in aggiunta alla "riapertura" della rottamazione dei ruoli per il periodo suindicato (dal 2000 al 2016), la definizione agevolata viene estesa ai carichi affidati all'Agente dal 1 gennaio al 30 settembre 2017.

La volontà di volersi avvalere della definizione agevolata va manifestata mediante presentazione di apposita domanda entro il 15 maggio 2018, utilizzando gli appositi modelli che verranno resi disponibili tramite internet entro il 31/12/2017.

Come noto, la definizione agevolata permette di evitare il pagamento delle sanzioni e degli interessi di mora. In sede di conversione è stata introdotta la possibilità di definizione anche per le somme riferite ad entrate, anche tributarie, di Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale, notificate entro il 16 ottobre 2017 da parte dell'Ente/Concessionario incaricato della riscossione. In particolare, entro 60 gg. dall'entrata in vigore della legge di conversione (entro pertanto il 4 febbraio 2018) i suindicati Enti potranno fra l'altro prevedere:

- l'esclusione delle sanzioni;
- le modalità di manifestazione della volontà di adesione ed i termini di presentazione dell'istanza.

## **2. NOVITA' IN MATERIA DI SPESOMETRO (art. 1-ter)**

E' stata disposta la non applicazione delle sanzioni di cui all'art. 11, commi 1 e 2-bis, del D.Lgs. n. 471/97 (da € 250 a € 2.000/€ 2 per ciascuna fattura, entro il limite massimo di € 1.000 per ciascun trimestre) per l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse/ricevute per il primo semestre 2017, purché le comunicazioni siano effettuate correttamente entro il 28/02/2018.

È stata inoltre prevista la facoltà di trasmettere i dati con cadenza semestrale (anziché trimestrale), comunicando fra l'altro la partita IVA dei soggetti coinvolti nell'operazione e/o il codice fiscale dei soggetti che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti e professioni, la data ed il numero della fattura, la base imponibile, l'aliquota applicata, l'imposta e la tipologia dell'operazione (nel caso in cui l'imposta non sia indicata in fattura).

È stata altresì "ripristinata" la possibilità di utilizzare e di conseguenza inviare i dati del c.d. "documento riepilogativo" per le fatture emesse/ricevute di importo inferiore a € 300, mentre è stato disposto l'esonero per le Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001, dalla comunicazione dei dati delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali e l'esonero dalla comunicazione in capo ai produttori agricoli situati nelle zone montane di cui all'art. 9, DPR n. 601/73, con un volume d'affari non superiore a € 7.000, costituito per almeno 2/3 da cessioni di prodotti agricoli.

Infine, in sede di conversione è stato previsto che per i soggetti che inviano i dati delle fatture emesse/ricevute tramite il Sistema di Interscambio (SDI), in caso di omessa/errata trasmissione dei dati è applicabile la sanzione di cui all'art. 11, comma 2-bis, D.Lgs. n. 471/97 (€ 2 per ogni fattura, entro il limite di € 1.000 per ciascun trimestre) anziché quella di cui al comma 1 del citato art. 11 (da € 250 a € 2.000).

La sanzione è ridotta alla metà (limite di € 500) se la trasmissione (o l'invio corretto dei dati) è effettuata entro 15 giorni dalla scadenza originaria.

## **3. AMPLIAMENTO DISCIPLINA SPLIT PAYMENT (art. 3)**

Per effetto della modifica del comma 1-bis all'art. 17-ter, DPR n. 633/72, a decorrere dal 1 gennaio 2018 viene previsto che la metodologia di versamento dell'Iva secondo il meccanismo dello split payment, oltre che nei confronti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, Legge n. 196/2009, risulti applicabile anche alle operazioni effettuate con i seguenti soggetti:

a) Enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;

- b) Fondazioni partecipate dalle predette Amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%;
- c) società controllate ex art. 2359, comma 1, n. 2, c.c. direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
- d) società controllate, direttamente o indirettamente, ex art. 2359, comma 1, n. 1, c.c. dalle predette Amministrazioni pubbliche o dai predetti enti/società di cui alle lett. a), b), c) ed e);
- e) società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, dalle predette Amministrazioni pubbliche o da enti/società di cui alle lett. a), b), c) e d);
- f) società quotate inserite nell'Indice FTSE MIB, identificate ai fini IVA.

#### **4. BONUS PUBBLICITA' (art. 4)**

Con il D.L. 50/2017, è stato introdotto un credito d'imposta (c.d. "bonus pubblicità") a favore delle imprese/lavoratori autonomi, per particolari tipologie di investimenti pubblicitari, incrementali rispetto ai medesimi investimenti effettuati in periodi precedenti.

Con la legge di conversione, è stata estesa agli enti non commerciali la possibilità di usufruire del credito d'imposta in oggetto.

Inoltre, a partire dal 2018 è previsto che tra gli investimenti ammissibili al credito d'imposta rientrano anche gli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa anche online (oltre a quelli sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali).

È confermato che il credito in esame è riconosciuto anche per gli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, effettuati nel periodo 24/06 – 31/12/2017, a condizione che l'investimento effettuato sia superiore almeno dell'1% di quello effettuato sui medesimi mezzi di informazione nel periodo 24/06 – 31/12/2016.

Per l'istanza di accesso all'agevolazione, verrà messa a disposizione un'apposita piattaforma dell'Agenzia delle entrate attraverso la quale presentare una prenotazione telematica in una finestra temporale che potrebbe andare dal 1° al 31 marzo di ogni anno; il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24, ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997.

#### **5. CONTRIBUTI A SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO (art. 5-quater)**

In sede di conversione è stata disposta la modifica dell'art. 83, comma 5, D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore). In particolare è rivista la soglia massima della detrazione IRPEF del 19% dei contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso. Ora, tale soglia non può essere superiore a € 1.300.

#### **6. ACQUISTI ALIMENTI AI FINI MEDICI SPECIALI (art. 5-quinquies)**

Con la modifica dell'art. 15, comma 1, lett. c) del TUIR, è stata introdotta in sede di conversione la detrazione IRPEF del 19% delle spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all'art. 7, D.M. 08/06/2001, con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti; tale disposizione è applicabile limitatamente al 2017 e 2018.

#### **7. DISPOSIZIONI CODICE DEL TERZO SETTORE (art. 5-sexies)**

Con una norma di natura interpretativa è stato previsto in sede di conversione che le disposizioni di cui all'art. 104, D.Lgs n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) relative alla decorrenza delle novità, sono applicabili anche alle disposizioni in materia fiscale contenenti modifiche o abrogazioni di previgenti disposizioni. Di conseguenza, fino al 31/12/2017 rimangono applicabili:

- le disposizioni che prevedono la deducibilità delle liberalità effettuate a favore di ONLUS e APS, di cui all'art. 99, comma 3;
- la legge sul volontariato (Legge n. 266/91) e la disciplina delle APS (Legge n. 383/2000);
- gli artt. 2, 3, 4 e 5, Legge n. 438/98 contenenti modifiche alla disciplina del sostegno alle attività di promozione sociale;
- il regolamento contenente i criteri e le modalità per la concessione / erogazione dei contributi in materia di attività di utilità sociale, in favore di associazioni di volontariato e ONLUS (DM n. 177/2010);
- il DM 8.10.97 contenente le "Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni";
- l'art. 100, comma 2, lett. l), TUIR, relativo ad erogazioni liberali nei confronti di ONLUS e APS;
- l'art. 15, comma 1, lett. i-quater), TUIR, relativo alle erogazioni liberali nei confronti di APS;
- l'art. 15, comma 1, lett. i-bis), TUIR, che prevede la detraibilità dei contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso.

### **8. REGOLARIZZAZIONE SOMME/ATTIVITA' DETENUTE ALL'ESTERO (art. 5-septies)**

In sede di conversione è stata introdotta la possibilità di regolarizzare le attività depositate e le somme detenute su c/c e libretti di risparmio all'estero al 6/12/2017 (data di entrata in vigore della legge di conversione) derivanti da redditi di lavoro dipendente/autonomo prodotti all'estero.

La medesima possibilità è applicabile anche alle somme e alle attività derivanti dalla vendita di immobili detenuti nello Stato estero di prestazione dell'attività lavorativa in via continuativa.

La procedura in esame può essere utilizzata dai contribuenti:

- fiscalmente residenti in Italia ovvero dai relativi eredi, in precedenza residenti all'estero, iscritti all'AIRE o che hanno prestato l'attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera o in Stati limitrofi;
- che non hanno adempiuto correttamente agli obblighi di monitoraggio fiscale (compilazione quadro RW).

Ai fini della regolarizzazione è richiesto:

- il versamento, entro il 30/09/2018, in unica soluzione e senza possibilità di compensazione, del 3% del valore delle attività e della giacenza al 31/12/2016 a titolo di imposte, interessi e sanzioni; il versamento può essere effettuato in 3 rate mensili di pari importo (la prima rata va versata entro il 30/09/2018);
- la presentazione dell'istanza di regolarizzazione entro il 31/07/2018.

La regolarizzazione si perfeziona con il versamento in unica soluzione ovvero dell'ultima rata.

È previsto inoltre che i termini di accertamento ex artt. 43, DPR n. 600/73, 57, DPR n. 633/72 e 20, D.Lgs n. 472/97 scadenti a decorrere dall'1/01/2018 sono fissati al 30/06/2020 limitatamente alle somme ed attività oggetto di regolarizzazione.

Tale disposizione non è applicabile alle attività e somme già oggetto di collaborazione volontaria ai sensi della L. 186/2014 e del D.L. 153/2015.

### **9. UTILIZZO FIRMA DIGITALE (art. 11-bis)**

In sede di conversione è stato aggiunto il comma 1-ter all'art. 36, DL n. 112/2008 per estendere la facoltà di utilizzare la firma digitale alla sottoscrizione di:

- atti in materia di impresa familiare di cui all'art. 230-bis, C.c.;
- atti previsti dagli artt. da 2498 a 2506, C.c. in materia di trasformazione, fusione e scissione;

- contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà / godimento delle imprese soggette a registrazione di cui all'art. 2556, c.c..

#### **10. DESTINAZIONE 5 PER MILLE IRPEF (art. 17-ter)**

E' stata estesa la platea dei soggetti beneficiari del 5% IRPEF; a partire dal 2018 è infatti possibile destinare una quota pari al 5% IRPEF a sostegno *"degli enti gestori delle aree protette"*.

#### **11. REGISTRI IVA ELETTRONICI (art. 19-octies)**

Secondo quanto previsto dall'art. 7, c. 4-ter, del D.L. n. 357/94, *"la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei ... dei dati relativi all'esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza"*.

In sede di conversione, con l'aggiunta del comma 4-quater al citato art. 7, è disposto che, in deroga a quanto sopra, è considerata regolare la tenuta dei (soli) registri IVA di cui agli artt. 23 e 25, DPR n. 633/72 (fatture emesse / acquisti) in formato elettronico *"in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza"*.

#### **12. ASSICURAZIONE PROFESSIONALE AVVOCATI (art. 19-novies)**

Con la modifica dell'art. 12, comma 2, Legge n. 247/2012 è previsto che gli avvocati/associazioni/STP debbano stipulare polizze a copertura degli infortuni derivanti *"ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale"* (in precedenza tale copertura era necessaria anche per l'avvocato/associazione/STP).

#### **13. EQUO COMPENSO (art. 19-quaterdecies)**

Con l'aggiunta, in sede di conversione, dell'art. 13-bis alla Legge n. 247/2012, vengono introdotte disposizioni dirette a garantire all'avvocato un equo compenso nei rapporti professionali regolati da convenzioni con banche/assicurazioni nonché imprese diverse dalle micro, piccole e medie imprese.

Il compenso dell'avvocato è considerato equo quando *"risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale"*, tenuto conto dei parametri stabiliti con apposito Regolamento.

È inoltre disposto che il diritto all'equo compenso è esteso anche a tutti i rapporti di lavoro autonomo che interessano i professionisti, iscritti o meno agli Ordini e Collegi, i cui parametri sono definiti dai Decreti Ministeriali ex art. 9, DL n. 1/2012.

La Pubblica amministrazione *"garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti"* dal 7/12/2017.

#### **14. DETRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE STUDENTI FUORI SEDE (art. 20 c. 8-bis)**

In sede di conversione è stato modificato l'art. 15, comma 1, lett. i-sexies) del TUIR, prevedendo l'estensione della detrazione IRPEF del 19% delle spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede, residenti in zone montane o disagiate, iscritti ad un corso di laurea presso una Università situata in un Comune distante almeno 50 km da quello di residenza.

Resta confermata la detrazione anche per gli studenti universitari iscritti ad un corso di laurea presso una Università situata in un Comune distante almeno 100 km da quello di residenza, non rilevando più il fatto che l'Università sia situata in una Provincia diversa; la detrazione è concessa limitatamente al 2017 e 2018.

#### **15. RIENTRO LAVORATORI (art. 8-bis)**

Sono state ampliate le finestre temporali per la concessione di agevolazioni fiscali a favore di cittadini UE laureati, trasferiti in Italia entro un determinato termine.

## **IL “VOUCHER” DIGITALIZZAZIONE**

Con il Decreto Ministeriale 24/10/2017 del MISE sono state fornite disposizioni attuative per l'applicazione di quanto previsto in materia di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico delle micro, piccole e medie imprese (PMI), ai sensi dell'art. 6, commi da 1 a 3, D.Lgs. n. 145/2013.

I provvedimenti adottati prevedono l'adozione di “*interventi per il finanziamento a fondo perduto*” per:

a) l'acquisto di software, hardware o servizi che consentano:

- il miglioramento dell'efficienza aziendale;
- la modernizzazione dell'organizzazione del lavoro tale da favorire l'utilizzo di strumenti tecnologici e forme di flessibilità, compreso il telelavoro;
- lo sviluppo di soluzioni di e-commerce;
- la connettività a banda larga e ultra larga.

b) il collegamento alla rete Internet tramite la tecnologia satellitare, attraverso l'acquisto e l'attivazione di decoder e parabole, nelle aree in cui, a causa delle condizioni geomorfologiche, non è possibile l'accesso a soluzioni adeguate tramite le reti terrestri o gli interventi infrastrutturali risultano scarsamente sostenibili economicamente o non realizzabili.

c) la formazione qualificata, nel campo ICT (Information and Communication Technology), del personale delle suddette imprese.

Le risorse finanziarie disponibili sono assegnate tramite voucher, dell'importo massimo di € 10.000, a copertura del 50% dell'investimento.

Il DM 23 settembre 2014 ha individuato le modalità di erogazione dell'agevolazione in esame, nonché lo schema standard del bando che le Regioni (alle quali le risorse disponibili sono attribuite sulla base del numero di imprese registrate alla CCIAA) devono predisporre ai fini dell'accesso all'agevolazione.

Con il citato D.M. 24/10/2017 il MISE ha:

- approvato il modello di domanda utilizzabile per l'accesso all'agevolazione;
- fissato i relativi termini di presentazione.

La domanda di accesso all'agevolazione va presentata esclusivamente tramite la procedura informatica, accessibile nell'apposita sezione “*Voucher digitalizzazione*” presente sul sito Internet [www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it) dal 30 gennaio al 9 febbraio 2018 (Informativa SEAC [8.11.2017, n. 318](#)).

Il MISE ha fornito una serie di ulteriori chiarimenti in merito all'agevolazione in esame, integrando le FAQ disponibili sul proprio sito Internet.

## NOVITA' FISCALI DELLA LEGGE EUROPEA 2017

La Legge Europea 2017 (L. 167/2017), pubblicata sulla G.U. n. 277 del 27/11/2017, la quale ha l'obiettivo di allineare la normativa italiana a Direttive e Regolamenti previsti in sede europea, al fine di evitare procedure di infrazione a carico dell'Italia, ha introdotto alcune novità fiscali, di seguito riepilogate.

### 1. RIMBORSI IVA (art. 7)

Viene previsto il riconoscimento di una somma a titolo di ristoro per i costi sostenuti dai soggetti tenuti a prestare una garanzia all'Erario in relazione alle richieste di rimborso Iva; tale somma è fissata nello 0,15% dell'importo garantito per ogni anno di durata della garanzia.

### 2. RESTITUZIONI IVA NON DOVUTA (art. 8)

Mediante l'introduzione del nuovo articolo 30-ter nel DPR 633/72, viene previsto che l'istanza relativa alla domanda di restituzione dell'IVA dovuta vada presentata, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data del versamento dell'imposta medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione (nuovo comma 1 art. 30-ter).

Inoltre, ai sensi del comma 2, in caso di applicazione di un'imposta non dovuta ad una cessione di beni/prestazione di servizi, accertata in via definitiva dall'Amministrazione finanziaria, la domanda di restituzione può essere presentata dal cedente/prestatore entro il termine di 2 anni dalla restituzione all'acquirente/committente dell'importo pagato a titolo di rivalsa.

La restituzione dell'imposta viene meno, qualora il versamento rientri nell'ambito di una frode fiscale.

### 3. NON IMPONIBILITA' CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE (art. 9)

Con l'introduzione della nuova lettera b-bis) al comma 1 dell'art. 8, DPR n. 633/72, vengono considerate cessioni all'esportazione non imponibili anche quelle con trasporto/spedizione fuori dall'UE, entro 180 giorni dalla consegna, a cura dell'acquirente o per suo conto, effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo (es. ONG, ETS, ecc.) iscritte nell'apposito elenco previsto dall'art. 26, comma 3, Legge n. 125/2014, in attuazione di finalità umanitarie. La prova dell'avvenuta esportazione beni è costituita dalla documentazione doganale.

Viene conseguentemente abrogato l'art. 26, comma 5, della Legge n. 125/2014, che qualificava non imponibili ai sensi dell'art. 8-bis del DPR n. 633/72, le cessioni di beni/prestazioni accessorie effettuate nei confronti delle Amministrazioni dello Stato e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo di cui al citato art. 26, destinati ad essere trasportati o spediti fuori dall'UE in attuazione di finalità umanitarie.

## IL TASSO DI INTERESSE LEGALE DAL 1 GENNAIO 2018

E' stato pubblicato sulla G.U. n. 292 del 15/12/2017 il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 13/12/2017, il quale modifica il tasso di interesse legale di cui all'art. 1284 c.c.; a partire dal 1 gennaio 2018, il saggio legale viene innalzato allo 0,3% annuo (attualmente il tasso legale è dello 0,1% annuo).

Fra gli effetti più rilevanti di tale modifica, va ricordato che tale variazione incide sul calcolo degli interessi da pagare nel caso di ravvedimento operoso.

## IL RIMBORSO TARI DELLA QUOTA VARIABILE

La nota questione della quota variabile Tari (la vigente tassa pagata al Comune per lo smaltimento dei rifiuti urbani), sollevata dalla risposta ad una interrogazione parlamentare resa alla Commissione VI Finanze della Camera dei deputati, con la quale è stato precisato che la "quota variabile" della tariffa sui rifiuti va calcolata una sola volta per le abitazioni con pertinenze (in particolare, autorimesse e cantine), essendo l'utenza domestica riferita alla medesima famiglia, apre la possibilità di richiedere il rimborso della quota indebitamente versata.

Secondo i chiarimenti forniti dal MEF, il diritto al rimborso per i contribuenti che hanno subito un plurimo prelievo della parte variabile può essere ottenuto:

- per le annualità 2014 e successive (mentre è escluso per le annualità 2013 e precedenti, in quanto la Tarsu, il tributo allora applicabile, era governata da regole diverse);
- sulla scorta delle previsioni dell'articolo 1, comma 639, L. 147/2013, ossia la disciplina del rimborso prevista per la IUC (Imposta Unica Comunale).

Il rimborso invece è escluso per la Tari corrisposta a Comuni che misurano i conferimenti di rifiuti, in quanto la tariffa ha natura corrispettiva, quindi la quota variabile è calcolata prendendo a riferimento i rifiuti effettivamente prodotti.

L'istanza di rimborso non richiede particolari formalità, ma deve contenere tutti i dati necessari a identificare il contribuente, l'importo versato e quello di cui si chiede il rimborso nonché i dati identificativi della pertinenza che è stata computata erroneamente nel calcolo della Tari.

Con riferimento al termine per il rimborso, il MEF afferma che la richiesta deve essere inoltrata *"entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento"*

Detto rimborso deve essere effettuato, ove spettante, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

I nostri più cordiali saluti.

REGGIORI E ASSOCIATI

Egregio cliente,

riteniamo di fare cosa gradita segnalando che grazie al rapporto di collaborazione esistente con lo Studio Legale BSVA, offriamo la possibilità di usufruire del loro servizio di newsletter informativa legale. L'accesso, gratuito, a tale servizio è possibile attraverso il sito <http://www.bsva.it/>

***N.B.: Lo Studio Reggiori e Associati ha assunto ogni ragionevole precauzione per assicurare la correttezza delle informazioni contenute nella presente Circolare; desidera tuttavia precisare che le stesse non possono considerarsi completamente esaurienti ed esaustive, ma solo indicative, del contenuto degli argomenti trattati.***